

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.350 DEL 24/03/2017**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL  
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Indennità di mancato preavviso e ferie non fruita ex dipendente matricola n° 2176.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL di Olbia	
Dal 24/03/2017	Al 08/04/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**VISTA** la L.R. n°17 del 27.07.2016 di “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R n°10/2016 e alla L.R. 23/2014”, che all’art. 4 ha disposto l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali quali articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 Aziende Sanitarie Locali incorporate;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier Paolo Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

**VISTO** il provvedimento n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTO** il D.Lgs. n°502 del 30.12.1992 di “ Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la determinazione del Dirigenziale n°113 del 09.02.2017 con la quale veniva risolto con decorrenza immediata il rapporto di lavoro per inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi proficuo lavoro dell’ex dipendente matricola n° 2176 - Collaboratore Professionale Assistente Sociale a tempo indeterminato;

**VISTO** l’art. 39 del C.C.N.L. del comparto del personale del S.S.N. 01.09.1995, ai sensi del quale questa amministrazione è tenuta a corrispondere ai dipendenti con anzianità di servizio di oltre 10 anni, una indennità di mancato preavviso equivalente a quattro mesi di retribuzione;

**ATTESO** che la ex dipendente alla data di cessazione ha maturato un’ anzianità di servizio pari ad anni 25 e giorni 11;

**VISTO** l’art. 2121 del Codice Civile, ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità suddetta;

**PRESO ATTO** che la ex dipendente alla data di cessazione ha maturato n° 30 giorni di ferie, di cui 9 giorni relativi all’anno 2015, 18 giorni riferiti all’anno 2016 e 3 giorni per l’anno 2017;

**CONSIDERATO** che la ex dipendente è stata assente dal servizio per malattia e aspettativa ai sensi dell’art. 42, comma 5, D. Lgs 151/2001, nell’anno 2015 per 100 giorni, nell’anno 2016 per

giorni 365 e nell'anno 2017 per giorni 40, per complessivi giorni 505 e che pertanto non ha potuto fruire di n° 30 giornate di ferie;

**VISTO** l'art. 4, comma 2, del contratto in data 22.05.1997 integrativo del C.C.N.L. del comparto del personale del S.S.N. 1994/1997, ai sensi del quale all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, l'azienda procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

**TENUTO CONTO** che l'art. 5 c. 8 del D.L. 95/2012 – convertito nella Legge n. 135/12 stabilisce che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” e che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età ;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento della Funzione Pubblica- Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere di DPF prot. n. 0040033 del 08.10.2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 0094806 del 09/11/12, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruiti (posto dal comma 8 art. 5 del D.L. 95/12, convertito in Legge n. 135/12) non rientrano i casi in cui “L'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di : decesso, malattia, infortuni, risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità, aspettativa”;

**RITENUTO** - che la mancata fruizione delle ferie in argomento non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente, ma ad un evento oggettivo (malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 42) indipendente dalla volontà del lavoratore che pertanto ha diritto al pagamento di n° 30 giornate di ferie non fruiti (n° 9 all'anno 2015, n° 18 all'anno 2016 e n° 3 l'anno 2017);

**VISTO** il prospetto di calcolo predisposto e agli atti del Servizio Amministrazione del Personale, con il quale è stato quantificato il valore complessivo del compenso pari a € 11.416,52 di cui euro 8.910,90 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso e Euro 2.505,62 lordi per ferie maturate e non fruiti.

Per i motivi sopra espressi,

#### **DETERMINA**

- di corrispondere alla ex dipendente (matricola n° 2176), di questa ATS Sardegna - ASSL di Olbia, Collaboratore Professionale Assistente Sociale a tempo indeterminato, cessata dal servizio in data 09.02.2017 per inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, la somma complessiva di Euro 11.416,52 lordi, di cui euro 8.910,90 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso ed Euro 2.505,62 lordi per ferie maturate e non fruiti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
*Dott.ssa Giovanna Puzzi*

Il Dirigente Amm.vo: Dott.ssa Maddalena Tondini  
Il responsabile dell'istruttoria: Gian Carlo Zicchina  
L'estensore: Maria Manconi